

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 45**

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

*presentata in data 20 aprile 2021*

-----

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1986, N. 9  
“COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ  
TRA UOMO E DONNA”

-----

**Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 9/1986)*

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

1. In armonia con la normativa dell'Unione europea, secondo i principi e per le finalità di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Regione, è istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunità, con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parità tra donne e uomini.

3. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 Dicembre 2000);
- b) valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile, diretti alla parità giuridica e sociale tra donne e uomini;
- c) creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le realtà e le esperienze femminili presenti nella regione.”.

**Art. 2**

*(Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 9/1986)*

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della l.r. 9/1986 è sostituito dal seguente:

“2. E' composta da 21 commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti e delle diverse culture del mondo femminile e delle associazioni che si occupano della partecipazione

paritaria di donne e uomini alla vita economica, sociale e culturale del territorio regionale e che abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.”.

**2.** Dopo il secondo comma dell’articolo 3 della l.r. 9/1986 è inserito il seguente:

“2 bis. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.”.

### **Art. 3**

*(Modifiche dell’articolo 5 bis della l.r. 9/1986)*

**1.** Al primo comma dell’articolo 5 bis della l.r. 9/1986 le parole: “Alla presidente e a ciascuna vicepresidente” sono sostituite dalle seguenti: “Al presidente ed a ciascun vicepresidente”.

**2.** Al secondo comma dell’articolo 5 bis della l.r. 9/1986 le parole: “Alle restanti componenti” sono sostituite dalle seguenti: “Ai restanti componenti”.

**3.** Al terzo comma dell’articolo 5 bis della l.r. 9/1986 le parole: “A tutte le componenti” sono sostituite dalle seguenti: “A tutti i componenti”.

**4.** Al comma 3bis dell’articolo 5 bis della l.r. 9/1986 le parole: “Alle lavoratrici dipendenti pubbliche e private elette” sono sostituite dalle seguenti: “Ai dipendenti pubblici e privati eletti”.

### **Art. 4**

*(Disposizioni di attuazione)*

**1.** Questa legge regionale entra in vigore a partire dalla XII legislatura.

### **Art. 5**

*(Invarianza finanziaria)*

**1.** Dall’applicazione di questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.